



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 44 del 06/04/2006

Bollettino regionale
COMUNE DI CAPURSO (Bari)

Indennità d'esproprio.

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

Omissis

DECRETA

Articolo 1

Le indennità di esproprio relative ai terreni occupati d'urgenza, così come in premessa descritto, per l'acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione dei lavori di "ammodernamento della rete viabile rurale comunale" (strada vicinale "Marrone"), sono determinate così come riportato nelle schede allegate al presente decreto, del quale formano parte integrante e sostanziale.

Articolo 2

Qualora intendano accettare dette indennità, le Ditte catastali aventi diritto, dovranno darne comunicazione scritta anche ai fini della cessione volontaria dei terreni da espropriare, entro il termine di cui al successivo articolo 5.

Articolo 3

In caso di accettazione espressa, la Ditta catastale ha diritto all'indennità, come determinata nella scheda di calcolo allegata, previa presentazione di dichiarazione (resa nei modi e nei termini di cui alla vigente normativa in materia di autocertificazione) con la quale attesti che l'immobile occupato è nella piena e libera proprietà della Ditta medesima, nonché di formale impegno a sottoscrivere la cessione

volontaria. In tal caso saranno corrisposte le maggiorazioni di cui alla Legge n. 865/71, art. 12 o art. 17 (se la Ditta esproprianda risulta essere in possesso dei requisiti previsti).

Articolo 4

Alle Ditte catastali aventi diritto spetta, ai sensi dell'art. 20 della precitata Legge n° 865/1971, l'indennità di occupazione temporanea che sarà determinata, in sede di liquidazione dell'indennità complessiva e definitiva, nella misura di un dodicesimo dell'indennità per ciascun anno di occupazione.

Articolo 5

La Ditta catastale dovrà ottemperare a quanto sopra riportato (comunicazione scritta di accettazione) entro i trenta (30) giorni successivi al ricevimento del presente decreto, fornendo il codice e relativo domicilio fiscale di ogni intestatario. Inoltre, dovranno essere forniti i dati relativi all'attività esercitata da ogni intestatario e - se coniugato - alla natura del rapporto patrimoniale tra coniugi (comunione o separazione legale dei beni). Da ultimo la Ditta catastale dovrà produrre una copia fotostatica del titolo di provenienza relativa all'immobile interessato dalla procedura espropriativa (compravendita, donazione, testamento, dichiarazione di successione, ecc...).

Articolo 6

In caso di silenzio, l'indennità offerta si intenderà rifiutata, e pertanto, sarà successivamente depositata presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, così come indicato dalla Legge n° 865/1971, mentre la pratica espropriativa seguirà il suo corso secondo le disposizioni di legge. In particolare sarà richiesta la determinazione dell'indennità alla Commissione di cui all'art. 16 della L. 865/71, secondo le modalità di cui all'art.15 della precitata legge.

Articolo 7

Il presente decreto verrà pubblicato per estratto sul B.U.R. Puglia e verrà notificato agli interessati secondo le norme previste per gli atti processuali civili (art. 11 della Legge n. 865/1971 e art. 31 della Legge n. 340/2000).

Articolo 8

Ai sensi dell'art.3 della L. 241/90 s.m.i., si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta notifica. Si comunica altresì che, ai sensi dell'art. 19 della L. 865/71, entro 30 (trenta) giorni dall'eventuale avviso di deposito della relazione (se richiesta) della Commissione di cui all'art. 16 della precitata legge, è ammessa opposizione alla stima (effettuata dalla precitata Commissione) davanti alla Corte di Appello competente per territorio.

Si comunica infine che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giovanni Resta del Settore "Assetto del Territorio" comunale.

Capurso, lì 06 aprile 2006

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici
Dott. Antonio Berardi